

Trento, 24 ottobre 2001

Ai Signori  
SINDACI  
della Provincia di Trento  
LORO SEDI

Spett.le  
CONSORZIO COMUNI TARENTINI  
Va Torre Verde, 21  
38100 TRENTO TN

Spett.le  
COMMISSARIATO DEL GOVERNO  
per la Provincia di Trento  
Corso Tre Novembre, 11  
38100 TRENTO TN

Spett.le  
QUESTURA  
38100 TRENTO TN

Spett.le  
COMMISSARIATO P.S. di  
38068 ROVERETO TN

Spett.le  
COMMISSARIATO P.S. di  
38066 RIVA DEL GARDA TN

Spett.le  
COMANDO PROVINCIALE  
CARABINIERI di  
38100 TRENTO TN

Spett.le  
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.  
Via Calepina, 13  
38100 TRENTO TN

Spett.li  
STRUTTURE PERIFERICHE DELL'INFORMAZIONE  
c/o Comprensori  
LORO SEDI

Spett.le  
AZIENDA DI PROMOZIONE  
TURISTICA DEL TRENTO  
38100 TRENTO TN

Spett.li  
A.P.T. di ambito  
LORO SEDI

Spett.le  
UNIONE COMMERCIO TURISMO  
e ATTIVITA' di SERVIZIO  
Via Solteri, 78  
38100 TRENTO TN

Spett.le  
CONFESERCENTI  
Via Maccani, 207  
38100 TRENTO TN

Spett.le  
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI  
della provincia di Trento  
Via Degasperi, 77  
38100 TRENTO TN

Spett.le  
FEDERAZIONE TRENTINA

DEI CONSORZI PRO LOCO  
Via Garibaldi, 3  
38100 TRENTO TN

Spett.li  
CONSORZI PRO LOCO  
LORO SEDI

Spett.le  
AZIENDA PROVINCIALE  
PER I SERVIZI SANITARI  
Via Degasperi n. 79  
38100 TRENTO TN

Spett.le  
SERVIZIO ATTIVITA'  
DI GESTIONE SANITARIA  
S E D E

Spett.le  
A.N.A. - Sezione di Trento  
Via Canestrini, 3  
38100 TRENTO TN

Spett.le  
ARCI del Trentino  
Via S. Martino, 33  
38100 TRENTO TN

Spett.le  
FE.C.R.I.T.  
Via Brennero, 52  
38100 TRENTO TN

Prot. n. \_\_\_\_\_/1664PA – MM/al

- OGGETTO: **A)** Nuova normativa in materia di esercizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande.
- B)** Accertamento dei requisiti di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo/trattenimento; applicazione in Provincia di Trento del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 con particolare riferimento alle competenze della Commissione Provinciale di Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo.

**A)**

Si comunica che in data 2 agosto u.s. è stato pubblicato il D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 (trattato in dettaglio nel punto B con riferimento alla competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo ex art. 80 T.U.L.P.S.). Tale Decreto all'art. 2 comma 1 lettera g) fa finalmente chiarezza in merito ad alcuni aspetti da tempo controversi ed in particolare alla **necessità della verifica dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.** anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Tale disposizione trova immediata applicazione anche in Provincia di Trento alla luce del disposto dell'art. 9 n. 7) del D.P.R. 31 agosto 1972, n.670 (Testo Unico del Nuovo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige) che, nel prevedere la competenza legislativa della Provincia in materia di esercizi pubblici, fa salvi i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato.

In considerazione di tali premesse è evidente che anche il rilascio delle licenze di cui agli artt. 7 e 8 della L. P. 9/2000 è soggetto ai citati accertamenti, pur se non previsti espressamente dalla Legge Provinciale. I modelli trasmessi con la precedente circolare 1242/2001-1640PA di data 07.08.2001 dovranno pertanto essere conseguentemente adeguati.

Appare anche necessario ricordare che l'art. 23 della L.P. 9/00 prevede a carico dei Comuni l'obbligo di trasmettere immediatamente copia dei provvedimenti adottati (o delle denunce di inizio attività per le relative fattispecie) al Questore, alla C.C.I.A.A. ed al Presidente della Giunta Provinciale (operativamente al Servizio Commercio e Cooperazione - Ufficio Polizia Amministrativa e se trattasi di esercizi alberghieri anche al Servizio Turismo ed al Servizio Statistica).

Si ritiene inoltre opportuno, dopo un primo periodo di applicazione della nuova normativa in materia di esercizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande, fornire alcuni chiarimenti in merito ad alcune problematiche che sono state poste all'attenzione dello Scrivente ed in particolare in merito all'interpretazione delle disposizioni relative al divieto di fumo.

Si riportano pertanto i principali quesiti proposti da Amministrazioni comunali, Associazioni di categoria, privati e Forze dell'ordine e le relative indicazioni:

**Quesito:**

Quali sono le sanzioni pecuniarie per la violazione del divieto di fumo?

**Risposta:**

Le sanzioni, visto il richiamo alle disposizioni statali e vista la circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 pubblicata sulla G.U. n. 85 dell'11.04.2001, sono le seguenti:

- per il fumatore da Lire 12.000 a Lire 120.000 (pagamento in misura ridotta 24.000);
- per il titolare dell'esercizio da Lire 20.000 a Lire 100.000 (pagamento in misura ridotta 33.330).

**Quesito:**

Ai fini del divieto di fumo cosa si intende per "*superficie destinata alla somministrazione di pasti*" ed in particolare il "bancone attrezzato bar" di un ristorante o di un bar-ristorante, va considerato come "*superficie destinata alla somministrazione di pasti*"?

Quale criterio prevale tra quello della "superficie", ex art. 27, 3 comma del Regolamento di esecuzione, e quello delle "parti...adeguatamente attrezzate e compartimentate", ex art. 22, 1 comma della Legge?

Esempio: Un bar-ristorante di 100 mq, con unica entrata dall'esterno che si affaccia in una zona di 60 mq, adeguatamente attrezzata e compartimentata, con bancone bar e 6 tavoli (zona 1), con altro locale di 40 mq con 10 tavoli, al quale si accede tramite una porta interna (zona 2).

In tale tipologia dove va applicato il divieto di fumare? Nella sala con più superficie destinata alla somministrazione di pasti (zona 1) o nella sala dove effettivamente vengono somministrati il maggior numero di pasti (zona 2)?

**Risposta:**

Per superficie destinata alla somministrazione dei pasti si intende la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione dei pasti; vi rientra l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. Per quanto riguarda il bancone è necessario fare una distinzione:

- ove trattasi di solo ristorante non sussistono dubbi che debba essere sempre conteggiato nella superficie destinata alla somministrazione dei pasti;
- ove trattasi di ristorante/bar invece si ritiene che non debba essere conteggiato nella superficie destinata alla somministrazione dei pasti qualora sia collocato in una zona dell'esercizio, adeguatamente compartimentata, riservata esclusivamente all'attività di bar e dove pertanto non si provvede alla somministrazione dei pasti.

Per quanto riguarda l'esempio prospettato nel quesito e premesso che entrambe le sale siano adibite alla somministrazione dei pasti, si ritiene che il divieto vada applicato necessariamente nella sala di 60 mq in quanto altrimenti non sarebbe rispettato il requisito del 50%. Tale soluzione (peraltro corrispondente alla disposizione normativa) pare illogica alla luce del numero dei "posti tavola", ma non bisogna dimenticare che la superficie costituisce un dato oggettivo e fisso, mentre l'attrezzatura e i tavoli possono essere rapidamente modificati.

Fermo restando il rispetto delle superfici e la compartimentazione dei locali, si ritiene peraltro che l'ingresso dell'esercizio possa dare nella zona bar aperta ai fumatori e che i servizi

igienici (all'interno dei quali sussiste il divieto di fumo, salva la possibilità di creare servizi aggiuntivi per i fumatori) possano essere ubicati nella stessa zona.

**Quesito:**

Ai fini del divieto di fumo la veranda chiusa, semifissa o precaria, in grado di consentire un utilizzo annuale, può essere considerata superficie dell'esercizio e quindi contribuire al raggiungimento della quota-superficie da destinare ai non fumatori?

Inoltre, sempre in relazione alle verande, esiste un criterio per determinare quando viene pregiudicata la circolazione dell'aria?

**Risposta:**

La veranda chiusa, regolarmente autorizzata sulla base della L.P. 9/2000 e delle disposizioni di settore dalla stessa richiamate (urbanistiche, sanitarie, ecc), fa parte integrante dell'esercizio e come tale deve essere considerata ai fini del calcolo della superficie.

Per quanto riguarda la circolazione dell'aria il Regolamento di esecuzione della legge indica come criterio di massima e con riferimento agli spazi all'aperto la sussistenza o meno di copertura o di barriere laterali; la mancanza di uno di tali elementi consente pertanto di poter fumare. Si ritiene inoltre, in linea di principio, che non possa essere considerata una barriera tale da pregiudicare la circolazione dell'aria la semplice presenza di una fila di vasi di fiori e che viceversa possa costituire una barriera la presenza (oltre ovviamente alla copertura) di pannelli di plastica (e simili) su due o più lati.

Ferme restando tali valutazioni generali, appare infine opportuno evidenziare che i casi particolari dovranno essere esaminati con particolare attenzione e secondo buon senso.

**Quesito:**

Ai fini del divieto di fumo cosa si intende per "*parti...adeguatamente attrezzate...*"?

**Risposta:**

La normativa di cui alla L.P. 9/2000 non pone parametri tecnici obbligatori; appare comunque opportuno, fermi restando i requisiti previsti da altre eventuali leggi di settore, che sia garantito un adeguato ricambio dell'aria (orientativamente 6/8 ricambi ora).

**Quesito:**

Nel caso di esercizio con autorizzazione a) e b), dove l'orario del bar è più esteso, si chiede se è concesso fumare, con la sola esclusione delle ore riservate alla ristorazione.

**Risposta:**

Nel caso di esercizio con attività congiunta di tipo a) e b) il divieto, qualora non sussistano locali fisicamente separati rispettivamente per la somministrazione dei pasti e per la somministrazione delle bevande, si applica all'intero esercizio limitatamente all'orario durante il quale l'esercizio stesso è abilitato ad effettuare la somministrazione dei pasti; tale orario è pertanto necessariamente sempre comprensivo delle intere fasce facoltative prevista dall'art. 18 comma 2 del Regolamento di esecuzione della L.P. 9/2000 (possibilità di anticipare l'apertura e posticipare la chiusura fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario prescelto) e dell'ulteriore ora prevista per il completamento dei pasti già iniziati dal comma 8 lettera b) dello stesso art. 18. Durante tutto detto orario l'esercizio costituisce infatti, ad ogni effetto, un esercizio di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge soggetto, in quanto tale, al divieto di

fumo di cui all'art. 22 della legge stessa. E' conseguentemente necessario che nel cartello indicante il divieto di fumo sia espressamente inserito l'orario, nei termini citati, di applicazione del divieto stesso;

Per chiarire si prospetta un esempio pratico relativo ad un esercizio di bar con pasti veloci:

orario comunicato per il bar	dalle ore 07.00 alle ore 02.00
orario comunicato per i pasti veloci	dalle ore 13.00 alle ore 17.00
il divieto di fumo si applica	dalle ore 11.00 alle ore 20.00

**Quesito:**

Gli esercizi di tipo b) possono a discrezione del titolare applicare il divieto di fumo, pur in assenza di una previsione normativa?

**Risposta:**

Gli esercizi di somministrazione di tipo b) possono esporre l'invito a non fumare, ma, trattandosi di una semplice e libera decisione "aziendale", non possono richiamarsi all'articolo 22 della Legge 9/2000 ed alle relative norme sanzionatorie.

**Quesito:**

In caso di esigenze particolari, esiste la possibilità di effettuare, occasionalmente, orari in deroga rispetto a quello scelto, sempre nel rispetto dell'orario massimo? Qual'è la procedura da adottare?

**Risposta:**

Si ritiene (ferma restando la facoltà di cui all'articolo 18 comma 4 del Regolamento di esecuzione della Legge ed alla luce dei vincoli temporali di tale facoltà) che sia possibile effettuare occasionalmente orari in deroga a quelli scelti e che tale possibilità sia subordinata alla presentazione di una apposita domanda.

**Quesito:**

Per gli esercizi di tipo b) autorizzati prima dell'entrata in vigore della L.P. 9/2000 alla somministrazione di piatti freddi ed insalate è concesso, in attesa dell'iter burocratico per la richiesta di autorizzazione di tipo a) - pasti veloci, di continuare con il citato servizio?

**Risposta:**

Si ritiene, come già indicato nel manuale operativo trasmesso con apposita circolare e pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio Polizia Amministrativa, che gli esercizi per la somministrazione al pubblico di bevande abilitati anche dal punto di vista igienico-sanitario alla somministrazione dei prodotti di gastronomia di cui al D.P.G.P. 2 dicembre 1997, n. 28-72/Leg. (cioè: piatti freddi a base di insalate, salse, formaggi, salumi, affettati vari e similari) possano proseguire la somministrazione degli stessi a partire dalla data di presentazione della domanda e fino alla data della decisione. Per la somministrazione di piatti riscaldati o comunque per l'estensione dell'attività è invece necessario attendere il provvedimento del Comune.

**Quesito:**

Che valore hanno i titoli autorizzatori previsti dall'articolo 11 comma 3 e 16 comma 1 del regolamento di esecuzione della L.P. 9/2000?

**Risposta:**

Pur in presenza di una terminologia impropria, si ritiene che tali titoli non abbiano alcuna efficacia autorizzatoria in quanto la normativa prevede espressamente, per entrambe le ipotesi, la presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 23 della L.P. 23/92; denuncia che consente l'immediata attivazione dell'esercizio e che deve conseguentemente essere trasmessa in copia dai Comuni agli Enti di cui all'articolo 23 comma 4 della L.P. 9/2000 ed esposta al pubblico, sempre in copia, dai titolari degli esercizi ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del relativo Regolamento di esecuzione. Alla luce di tali considerazioni si ritiene pertanto che detti titoli abbiano meramente effetto ricognitivo ai fini degli atti delle Amministrazioni comunali e non debbano conseguentemente essere trasmessi né agli interessati né agli Enti sopracitati.

**Quesito:**

I programmi di apertura per turni previsti dall'articolo 20 comma 2 della legge devono essere predisposti obbligatoriamente? E quali esercizi devono coinvolgere?

**Risposta:**

La norma prevede che il Comune predisponga tali programmi proprio per garantire idonei livelli di servizio anche nei periodi di scarso afflusso turistico; si ritiene pertanto che il Comune (qualora non sia garantito il citato servizio) abbia il potere/dovere, seguendo la relativa procedura, di adempiere a tale previsione coinvolgendo tutti gli esercizi indipendentemente dal periodo di apertura comunicato.

**Quesito:**

Il cartello del turno di chiusura deve essere esposto sempre?

**Risposta:**

Il cartello deve essere esposto solamente dagli esercizi che intendono avvalersi, anche occasionalmente, del riposo settimanale.

**Quesito:**

L'installazione di giochi all'interno di pubblici esercizi è soggetta ad apposita licenza?

**Risposta:**

L'articolo 13 della L.P. 9/2000 prevede che le autorizzazioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 comprendono l'autorizzazione all'installazione e all'uso di flipper, calcetti, videogiochi e simili fino ad un massimo di 5 apparecchi da gioco complessivi.

Tale installazione è comunque subordinata all'esposizione della tabella dei giochi proibiti debitamente vidimata (art. 13 comma 3 della Legge) e, ove trattasi degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 5 del T.U.L.P.S., al nulla osta dell'Amministrazione finanziaria previsto dall'art. 86 comma 3 del T.U.L.P.S. stesso come introdotto dall'art. 37 comma 2 della Legge 388/2000 (art. 12 comma 2 del regolamento di esecuzione).

**Quesito:**

Sono considerate superalcoliche le bevande ottenute miscelando bevande superalcoliche e bevande analcoliche e la cui gradazione finale è inferiore ai 21 gradi?

**Risposta:**

Si ritiene che, ai soli fini di cui all'articolo 18 della L.P. 9/2000, tali bevande non siano da considerarsi superalcoliche.

**Quesito:**

Gli esercenti possono rifiutarsi di somministrare ai clienti l'acqua del rubinetto e possono eventualmente fare pagare tale servizio?

**Risposta:**

L' art. 18 comma 1 della L.P. 9/2000 prescrive che "salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del Codice Penale, in materia di somministrazione di bevande alcoliche, gli esercenti non possono rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo se non sussiste un legittimo motivo".

Il comma 2 dello stesso art. 18 prescrive poi che "gli esercenti possono rifiutare la somministrazione a persone che disturbano palesemente la quiete e l'ordine dell'esercizio".

In considerazione del fatto che la somministrazione dell'acqua rientra a pieno titolo tra le prestazioni tipiche degli esercizi pubblici (non si dimentichi che siamo in Trentino dove - salvo sempre possibili eccezioni - l'acqua è buona e abbondante), si ritiene pertanto che il comportamento prospettato, in assenza di legittimi motivi, si ponga in violazione della norma citata, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 26 comma 9 della stessa L.P. 9/2000 (da Lire 200.000 a Lire 2.000.000).

Nessuna norma vieta invece di farsi pagare tale servizio purché il prezzo sia correttamente pubblicizzato. Questo aspetto, fermo restando tale dato strettamente normativo, meriterebbe peraltro una particolare valutazione.

**B)**

È necessario evidenziare che il citato D.P.R. 311/2001 ha apportato alcune significative novità di immediata applicazione in Provincia di Trento anche con riferimento alla verifica delle condizioni di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo/trattenimento.

**In primo luogo** ha previsto che, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti attualmente svolti dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

È stato conseguentemente predisposto un apposito modello (mod. LOC), di cui si allega copia, che dovrà essere compilato e consegnato allo Scrivente, unitamente ad apposita domanda, al fine di poter ottenere la licenza di agibilità ex articolo 80 TULPS.

Si precisa che restano di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo l'espressione dei necessari pareri in sede progettuale e la possibilità di effettuare verifiche e controlli.

**In secondo luogo** ha previsto che, salvo le competenze della Commissione Provinciale di Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo in materia di controllo e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Provinciale di Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo abbia già espresso parere favorevole in data non anteriore ai 2 anni.

Anche a tal fine è stato predisposto un apposito modello (mod. TEMP), di cui si allega copia, che dovrà essere compilato e consegnato allo Scrivente, unitamente ad apposita domanda, al fine di poter ottenere la prevista licenza.

Sono stati con l'occasione aggiornati anche i modelli previsti per gli spettacoli all'aperto e per i balli occasionali (massimo 5 all'anno) nei pubblici esercizi con capienza non superiore alle 100 persone (modelli MAP e BOC).

Si coglie l'occasione per ricordare (come già indicato nel manuale operativo) che l'articolo 13 della L.P. 9/00 e l'articolo 12 del relativo Regolamento di esecuzione hanno previsto che le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 consentono l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e la trasmissione di eventi sportivi e vari anche su reti decodificate, in sale con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone dove la clientela accede per la consumazione senza apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e purché non sia previsto un biglietto di ingresso o comunque un aumento del prezzo delle consumazioni. L'articolo 13 comma 3 della Legge prevede inoltre che l'autorizzazione relativa agli esercizi alberghieri consente anche lo svolgimento di attività di trattenimento e svago limitatamente ai soli alloggiati; questo significa che, con riferimento agli esercizi alberghieri, non c'è il limite delle 100 persone e che sussiste la possibilità di svolgere (si ripete limitatamente ai soli alloggiati) anche trattenimenti danzanti. Non si deve però dimenticare che tali attività restano soggette alle normative di settore (SIAE, inquinamento acustico, ecc.) ed in particolare alle disposizioni relative alla sicurezza dei locali; a questo proposito (ferme restando le disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e quelle in materia urbanistica, sanitaria e di prevenzione incendi) si prospetta il seguente schema:

- A) Per la semplice musica di accompagnamento, in assenza dell'aspetto danzante o di spettacolo, in sale non appositamente allestite e attrezzate, non rese idonee all'accogliimento prolungato degli avventori e con capienza non superiore a 100 persone, non sussistono obblighi particolari.

- B) Per trattenimenti e spettacoli all'aperto, in ambienti non confinati e non esposti a rischi naturali e industriali, a livello del terreno, senza l'apprestamento di strutture, impianti o attrezzature specifiche e con tutte le altre caratteristiche del citato modello MAP, non sussistono obblighi particolari
- C) In tutte le altre ipotesi sussiste la necessità delle apposite verifiche di sicurezza secondo il seguente prospetto:

1. Per i locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono essere rispettate, ai sensi del titolo XI dell'allegato al Decreto 19 agosto 1996, le disposizioni relative **all'esodo** del pubblico, alla **statica** delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli **impianti** installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

Si ritiene che tale procedura possa essere applicata anche per i balli occasionali (massimo 5 all'anno) sempre con il limite della capienza non superiore alle 100 persone (vedi il citato modello BOC). Ove non sussiste il carattere della occasionalità dei balli, si applicano le procedure di cui al punto seguente anche in presenza di locali con capienza non superiore a 100 persone;

2. Per i restanti locali devono essere rispettate **tutte** le condizioni di sicurezza previste dai Decreti Ministeriali (e pertanto non solo quelle previste dal citato titolo XI); l'accertamento di tali condizioni, **necessario per il rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. da parte dello Scrivente**, deve essere effettuato rispettivamente da:
  - ingegnere o geometra iscritto all'albo per i locali o gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone (vedi il citato modello LOC).
  - Commissione Provinciale di Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo per i locali o gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone.

Tornando al D.P.R. 311/2001, si comunica che non trovano invece immediata applicazione in Provincia di Trento le disposizioni che prevedono l'istituzione delle Commissioni comunali per le quali risulta necessaria un'apposita legge provinciale, peraltro in corso di approfondimento e predisposizione.

Risulta pertanto ancora presente la sola Commissione Provinciale di Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. ed all'art. 9 del D.P.R. 1 novembre 1973 n. 686.

Nel confermare la massima disponibilità del Servizio Commercio e Cooperazione - Ufficio Polizia Amministrativa (Trento, via Petrarca 34/1 - Telefono 0461.494850/51) - per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
dott. Franco Giacomoni

All: c.s.